



Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

Sommario

<u>1</u>	<u>Premessa</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>Principali novità</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>Contenuti del decreto al Titolo 1</u>	<u>5</u>



Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

Premessa

Il D.Lgs. n.° 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.° 108 della Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n.° 101

Il decreto è entrato in vigore dal data del 15 maggio 2008 abrogando la legislazione pregressa, tra cui, il D.Lgs. 626/94 pur mantenendone l'impostazione e le finalità.

Il provvedimento è stato altresì elaborato in attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.° 123. Il Testo Unico in sostanza coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel tentativo di armonizzare le varie disposizioni e migliorare, contestualmente, l'organizzazione e la gestione della sicurezza nelle aziende.

Ricordiamo quali sono le innovazioni più significative introdotte con il nuovo decreto legislativo:

- l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, che saranno riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di settore o di tipo formale, compresi i lavoratori autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, destinati ad operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda, nonché la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (es.: porti);
- la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese inteso come condizione per accedere ad agevolazioni e per la partecipazione a gare pubbliche;
- la revisione del sistema delle sanzioni con un inasprimento delle stesse. A tale riguardo va rilevato che il provvedimento trascende i confini della delega legislativa (che raccomandavano il rispetto del principio di proporzionalità tra entità della sanzione e gravità dell'offesa) non tenendo conto dell'esigenza di sanzionare in maniera differenziata le violazioni formali rispetto a quelle che effettivamente determinano situazioni di pericolo reale per i lavoratori.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

Principali novità

Evidenziamo alcune delle principali novità introdotte rispetto alle normative previgenti.

Argomento	Novità - commento
Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione - RSPP	La nomina non va più inviata agli Organi Competenti (Ispettorato del Lavoro e Asl competente per territorio). La lettera di nomina viene firmata per accettazione dal responsabile del servizio e resa al datore di lavoro.
Formazione del Datore di Lavoro	Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico saranno definiti i nuovi percorsi formativi previsti per i datori di lavoro che intendono svolgere personalmente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (durata minima 16 ore e massima di 48 ore in funzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro), così come verrà introdotto l'obbligo di frequenza ai relativi corsi periodici di aggiornamento.
Figura di preposto	Definizione: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Responsabilità del preposto	Sono evidenziate le responsabilità del preposto, che prevedono anche sanzioni di natura penale in caso di inadempienza.
Formazione dei preposti	Il datore di lavoro deve garantire al/ai preposto/i un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Valutazione dei rischi	La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.
Documento di valutazione dei rischi	Non prevede variazioni rilevanti, se non l'apposizione di data certa di compilazione
Lavori in appalto - 1	Viene stabilito l'obbligo di un documento di valutazione di rischi unico per appaltante e appaltatore e l'obbligo di identificare i costi per la sicurezza
Lavori in appalto - 2	Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Comunicazione INAIL	Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Data certa del DVR	A partire da 30 luglio 2008 Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa
Semplificazione aziende fino a 10 dipendenti	Valutazione dei rischi tramite autocertificazione, fino al termine previsto dal decreto (non oltre il 30 giugno 2012).
Semplificazione aziende fino a 50 dipendenti	Possibilità di impiego di procedure di valutazione standardizzate, dal momento in cui saranno disponibili (in corso di elaborazione)
Modello organizzativo	Invito ad adottare un modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs.231/01). Conformità dei modelli organizzativi definiti da enti competenti (UNI-INAIL, BS-OHSAS 18000:2007
Certificazione delle competenze	Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione previste per ciascun lavoratore e per i soggetti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.
Formazione RLS	Per i rappresentanti dei lavoratori la contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non potrà essere



Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

Argomento	Novità - commento
	inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.
Compatibilità ruoli	Il ruolo di rappresentante dei lavoratori è incompatibile con la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi.
Medico competente	Per il Medico Competente viene introdotto l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data del 15 maggio 2008.
Deleghe funzioni del datore di lavoro	Sono specificate le condizioni per le quali il datore di lavoro ha la possibilità di delegare le proprie funzioni. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo così come previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Modelli di organizzazione e gestione).
Finanziamenti alla sicurezza	Possibilità di ricorrere a finanziamento di progetti in materia. Gli strumenti devono essere ancora realizzati. Viene prevista la possibilità di finanziare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo in esame, l'adozione del modello di organizzazione e di gestione, per gli aspetti relativi alla definizione e attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, nel caso di imprese fino a 50 lavoratori.
Vigilanza	Il personale in forza a organi di vigilanza non può prestare attività di consulenza.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

Contenuti del decreto al Titolo 1

Viene esaminato nel dettaglio il contenuto del Titolo 1 - Principi comuni

○ Articolo 1

Indicazione dello scopo del decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo e da realizzare assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle competenze tra Stato e regioni e delle normative comunitarie ed internazionali in materia.

○ Articolo 2

Definizioni, in buona parte corrispondenti a quelle del D.Lgs.626/94.

Tra le definizioni aggiunte evidenziamo quelle di "dirigente" e "preposto", i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla giurisprudenza in materia, quella di "salute", corrispondente alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quelle di "norma tecnica" nonché di "buone prassi" e di "responsabilità sociale delle imprese".

○ Articolo 3

L'articolo 3, individua il campo di applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 5 ribadisce che principale obbligato nel contratto di somministrazione è l'impresa utilizzatrice (principio già espresso nel decreto legislativo n. 276 del 2003), salvo l'obbligo per il somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti per i quali è assunto; la stessa logica è stata seguita con riferimento al distacco (comma 6).

I lavoratori a progetto beneficiano delle stesse misure di sostegno di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente, mentre restano esclusi dalle medesime, in ragione delle modalità e della saltuarietà delle relative prestazioni, unicamente coloro che esplicano "piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili" (commi 7 ed 8).

Il comma 9 dispone che nei confronti dei lavoratori a domicilio e di coloro ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovino applicazione gli obblighi di informazione e formazione e quelli relativi alle attrezzature di lavoro; tuttavia, nei confronti dei medesimi il secondo periodo del comma in commento introduce - quale misura di maggiore tutela - l'obbligo di fornitura dispositivi di protezione individuali (DPI).

Il comma 10 disciplina i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico o telematico, ai quali si applicherà comunque - indipendentemente dall'ambito (aziendale o non) nel quale è svolta l'attività di lavoro - l'insieme di previsioni in materia di videoterminali ove si tratti di lavoratori subordinati. Inoltre, il comma in parola ribadisce l'obbligo, qualora il datore fornisca attrezzature di lavoro ai "telelavoratori", di effettuarle in conformità alle regole di cui allo schema di decreto e recepisce in legge alcuni dei contenuti dell'accordo europeo in materia.

Il comma 11 prevede che nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 c.c. si applichino le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26, mentre il comma 12 diversifica, da quella dei prestatori d'opera, la tutela dei componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), dei piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ai quali si applicano unicamente le disposizioni di cui all'articolo 21.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

○ **Articolo 4**

L'articolo 4 introduce, la regolamentazione del computo dei lavoratori, ove rilevante ai fini della sicurezza, come, ad esempio, con riferimento alla soglia al di sotto della quale è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o a quella che consente l'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28).

Al riguardo è stato ritenuto di non computare – o computare solo in parte, tenendo conto della loro effettiva presenza sui luoghi di lavoro – i lavoratori non stabilmente inseriti nella organizzazione aziendale.

○ **Articolo 5**

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Comitato, presso il Ministero della Salute, con compiti di indirizzo e valutazione delle politiche e delle attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

○ **Articolo 6**

L'articolo 6 rivisita composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, secondo uno schema tendenzialmente tripartito, la quale diviene sede di confronto tra Amministrazione e parti sociali su temi di fondamentale rilevanza, indicati al comma 8. La commissione dovrà produrre apposite procedure standardizzate di valutazione di rischi.

○ **Articolo 7**

L'articolo 7 prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento.

○ **Articolo 8**

L'articolo 8 prevede che i dati sugli infortuni e, comunque, relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confluiscono in un unico e condiviso sistema informativo nazionale (SINP), al quale possono accedere anche le parti sociali.

○ **Articolo 9**

L'articolo 9 definisce compiutamente le competenze in materia di salute sicurezza di INAIL, IPSEMA (settore marittimo) ed ISPESL, inquadrando in un'ottica di sistema.

○ **Articolo 10**

L'articolo 10 definisce la possibilità per enti e istituzioni di natura pubblica di svolgere attività di assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

○ **Articolo 11**

L'articolo 11 individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza.

Il comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche con riferimento a progetti formativi. Il comma 4 dispone che la materia venga portata nell'ambito delle "attività scolastica ed universitaria" con l'obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell'esistenza del problema infortunistico. Il comma 6 attribuisce alle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

○ **Articolo 12**

L'articolo 12 disciplina la possibilità di inoltrare all'apposita Commissione interPELLI inerenti quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza (comma 3).

○ **Articolo 13**

L'articolo 13 precisa le competenze in materia di vigilanza ribadendo, al comma 5, il principio in base al quale il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possa prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

○ **Articolo 14**

L'articolo 14 emette disposizioni per contrastare il lavoro irregolare. Tra le disposizioni si segnala la determinazione della somma aggiuntiva, nella ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in misura fissa, pari a euro 2.500. Il comma 11 prevede l'arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione e prosegua nella sua attività.

○ **Articolo 15**

L'articolo 15 ripropone le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con qualche modifica, quale la previsione della "informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti".

○ **Articolo 16**

L'articolo 16 introduce una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro.

○ **Articolo 17**

L'articolo 17 individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: la valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

○ **Articolo 18**

L'articolo 18 individua gli obblighi delegabili al dirigente.

○ **Articolo 19**

L'articolo 19 individua i compiti del preposto.

○ **Articolo 20**

L'articolo 20 individua gli obblighi dei lavoratori.

○ **Articolo 21**

L'articolo 21 identifica gli obblighi e le facoltà dei componenti delle imprese familiari, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi,

○ **Articolo 22, 23, 24**

Gli articoli 22, 23 e 24 disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

○ **Articolo 25**

L'articolo 25, definisce il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi. Il comma 1 prevede l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. La stessa documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l'azienda.

L'articolo dispone che il medico competente invii, unicamente per via telematica, all'ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio.

○ **Articolo 26**

L'articolo 26, che trova la sua corrispondenza nell'articolo 7 del D.Lgs.626/94 individua e puntualizza gli obblighi dei datori di lavoro, committenti ed appaltatori nei contratti di appalto. In particolare viene prescritto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (comma 3) e la identificazione di "costi relativi alla sicurezza del lavoro" (comma 5). È stato confermato il principio fondamentale in forza del quale il datore di lavoro non può rispondere dei rischi propri della impresa appaltatrice e del singolo lavoratore autonomo.

○ **Articolo 27**

L'articolo 27 prescrive, da parte della commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto, il compito di identificare criteri volti alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il comma 2 prevede che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione delle imprese è "elemento vincolante" per la partecipazione a gare, finanziamenti, contributi ed appalti pubblici.

○ **Articolo 28**

L'articolo 28, impone, al comma 1, al datore di lavoro di considerare "tutti i rischi" per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. Gli esiti della valutazione confluiscono nel documento di valutazione dei rischi di cui al comma 2, nel quale è contenuta l'eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

○ **Articolo 29**

L'articolo 29 descrive le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Per le aziende fino a 50 dipendenti è previsto l'impiego di specifiche procedure standardizzate.

Nelle more della definizione di tali procedure anche le aziende fino a 50 dipendenti dovranno adeguarsi al sistema vigente che, ricordiamo, prevede per le aziende fino a 10 dipendenti una procedura di autocertificazione. La deroga comunque è accettata fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

○ **Articolo 30**

L'articolo 30 individua le caratteristiche che i modelli di organizzazione e gestione debbono avere perché l'azienda non incorra nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estesa dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Detti modelli di organizzazione e gestione costituiscono attività finanziabile per le imprese fino 50 dipendenti (comma 6).

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

○ **Articolo 31**

L'articolo 31 definisce i caratteri generali dei servizi di prevenzione e protezione i cui caratteri generali. Il comma 8 quale consente la costituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.

○ **Articolo 32**

L'articolo 32 prescrive i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni e esterni. Il comma 7 prevede che le competenze acquisite debbano essere registrate nel libretto formativo del cittadino, istituito dall'articolo 2, comma 1, per il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Il comma 8 disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione e nelle scuole e nelle università.

○ **Articolo 33**

L'articolo 33 identifica i compiti del servizi di prevenzione e protezione,

○ **Articolo 34**

L'articolo 34 mantiene in capo ai datori di lavoro la facoltà di svolgere “in proprio” i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nelle ipotesi previste nell'Allegato 2, però solo dopo avere frequentato appositi corsi di formazione e di aggiornamento.

○ **Articolo 35**

L'articolo 35 disciplina le riunioni periodiche indette dal datore di lavoro.

○ **Articolo 36**

L'articolo 36 disciplina l'informazione ai lavoratori. Il comma 4 prevede che il contenuto della informazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze, nonché che ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica della comprensione e della lingua utilizzata nel percorso informativo.

○ **Articolo 37**

L'articolo 37 disciplina la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sul presupposto che la medesima costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra le novità dell'articolo si segnala il riferimento all'addestramento, da effettuarsi a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro (comma 5); alla formazione dei preposti (comma 7), a quella dei lavoratori ed a quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10).

Il comma 13, in coerenza rispetto a quanto disposto con riferimento alla informazione, prevede che il contenuto della formazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Se la formazione riguarda lavoratori immigrati deve essere effettuata previa verifica della comprensione e della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Il comma 14 dispone che la formazione acquisita debba essere registrata nel libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs 276/03.

○ **Articolo 38**

L'articolo 38 individua i percorsi universitari necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e dispone che per lo svolgimento delle funzioni di medico competente occorre

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

partecipare al programma di educazione continua in medicina (comma 3). Il comma 4 prevede che venga istituito un albo dei medici competenti, presso il Ministero della salute.

○ **Articolo 39**

L'articolo 39 dispone che il medico competente operi secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il comma 2 chiarisce che il medico competente può operare anche come collaboratore “di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata” con l'imprenditore.

Il comma 3 ribadisce il fondamentale principio della incompatibilità delle funzioni di vigilanza con quelle di medico competente, mentre il comma 6 introduce la novità di cui, nelle aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

○ **Articolo 40**

L'art. 40 prevede che il medico competente debba fornire ai servizi competenti per territorio i dati relativi alla sorveglianza sanitaria a lui affidata, trasmessi dalle Regioni all'ISPESL.

○ **Articolo 41**

L'articolo 41 individua il contenuto della sorveglianza sanitaria. Il comma 5 prevede che il medico competente alleggi gli esiti delle proprie visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti per ragioni di uniformità.

○ **Articolo 42**

L'articolo 42, al comma 2, prevede che il lavoratore adibito a mansioni inferiori, in caso di inidoneità, conservi retribuzione e qualifica di provenienza e che, in caso di adibizione a mansioni equivalente o superiori, si applichi l'articolo 2103 c.c..

○ **Articolo 43**

L'articolo 43 individua i principi generali ai quali il datore di lavoro ed, in parte (comma 4, primo periodo) i lavoratori, devono attenersi nella gestione delle emergenze in ambiente di lavoro.

○ **Articolo 44**

L'articolo 44 individua i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

○ **Articolo 45**

L'articolo 45 identifica le modalità del primo soccorso. Il secondo comma dell'articolo in commento rinvia al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, per la l'identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio.

○ **Articolo 46**

L'articolo 46, in materia di prevenzione incendi, ribadisce la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi evidenziando il principio in forza del quale in ogni luogo di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutela l'incolumità dei lavoratori.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

○ **Articolo 47**

L'articolo 47 definisce i ruoli del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

○ **Articolo 48**

L'articolo 48 disciplina le prerogative della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che deve essere presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante.

Il comma 3 prevede che tutte le aziende prive di rappresentanti debbano versare una quota al Fondo di cui al successivo articolo 52.

Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività (comma 4), oltre ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 7) e non può svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8).

○ **Articolo 49**

L'articolo 49 evidenzia come il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo sia una figura individuata su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende che operino nel sito produttivo interessato (comma 2), che opera secondo le previsioni della contrattazione collettiva ove non vi siano rappresentanti per la sicurezza favorendo la sinergia tra le rappresentanze presenti nell'intero sito (comma 3).

○ **Articolo 50**

L'articolo 50 identifica le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, delle quali fanno parte integrante la possibilità di richiedere la consegna del documento di valutazione dei rischi e di quello di valutazione dei rischi da ingerenza delle lavorazioni (commi 4 e 5). Egli è tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l'esercizio delle sue funzioni (comma 6) e non può essere nominato come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

○ **Articolo 51**

L'articolo 51 dispone in materia di compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese risulta notevolmente valorizzato.

○ **Articolo 52**

L'articolo 52 prevede che le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza partecipino finanziariamente al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l'Inail, nella misura di due ore lavorative annue per lavoratore (comma 2). Il comma 3 demanda ad un decreto interministeriale la individuazione delle regole di funzionamento del fondo nonché quelle di elezione o designazione dei rappresentanti della sicurezza territoriali, nell'ipotesi in cui tali regole non vengano individuate tramite la contrattazione collettiva.

Il comma 4 prevede che il RLST debba informare il Fondo, tramite una relazione annuale, sulle attività svolte.

○ **Articolo 53**

L'articolo 53 consente esplicitamente l'impiego di sistema di elaborazione automatica per la memorizzazione di qualunque tipo di documento previsto dalla norma.

Commento al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81.

○ **Articolo 54**

L'articolo 54 prevede che ogni trasmissione di documentazione o comunicazione a enti o amministrazione pubbliche possa avvenire tramite sistemi informatizzati, secondo le procedure di volta in volta individuate dalla strutture riceventi.

○ **Articoli da 55 a 61**

Il decreto reca negli articoli da 55 a 60 una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro per attuare il criterio di delega e, quindi, garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente propri. Al riguardo, si segnala la scelta di sanzionare con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un pericolo di maggiore immanenza per coloro che ne entrano a far parte.

In particolare l'articolo 55 reca disposizioni in materia di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente; l'articolo 56 dispone le sanzioni per il preposto mentre il successivo articolo 57 quelle relative ai progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. L'articolo 58 prevede le sanzioni applicabili al medico competente ed il 59 quelle relative ai lavoratori, mentre l'articolo 60 è relativo ai componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Infine l'articolo 61 detta disposizioni in tema di processo penale.